ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita con sede legale a Sulzano (Brescia) in Via Industriale 5, località Ambrosa, un'associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, con attività dello sport della vela ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, circolo velico denominato "ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA- associazione sportiva dilettantistica".
2. L'Associazione Nautica Sebina (di seguito denominata anche ANS) potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

 In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.
 L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.
 L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.
 In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.
 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

3. L'Associazione Nautica Sebina - ANS - è stata costituita il 26 dicembre 1951 in Iseo ed originariamente affiliata alla Unione Società Veliche Italiane il 24 dicembre 1952.
4. La bandiera sociale è rettangolare, composta da tre strisce orizzontali di eguale altezza, le due esterne rosse e la centrale bianca: in questa sono scritte le lettere ANS. Il guidone dei soci è triangolare, ricavato dalla bandiera. Il logo è una ruota del timone con la sigla ANS in alto e sottostante cartiglio con la scritta ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto dell'attività

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.
 Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

2. L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica della vela, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

 Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI mediante l’affiliazione alle FSN, riconosciute dal Coni.
 L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

 Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare o condurre in locazione immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportiva prevista dall’oggetto sociale.

 L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
 A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:
 - Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
 - Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione.

3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si ~~deve~~ può avvalere ~~prevalentemente~~ di prestazioni volontarie, personali gratuite dei propri aderenti, ~~e non~~ può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione autonome ~~se non~~ per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Può avere il possesso e la gestione di imbarcazioni per la scuola di vela, per le regate e di altre attrezzature sia mobili che immobili (autoveicoli, pontili, gru e carrelli).
4. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del CIP, compresi quelli della Federazione Internazionale Vela.
 Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che le Federazioni Sportive Nazionali, cui è affiliata, dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

 L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società e Associazioni affiliate.
6. L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle Assemblee di settore federali.
7. L'ANS ha lo scopo di raccogliere, aiutare, promuovere e coordinare le attività sportive dilettantistiche nautiche di privati e di Enti sull’intero Sebino, con particolare prevalenza per la vela: anche in collaborazione con altri.
8. L’ANS cura la promozione, l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative di supporto alla promozione e immagine dell’associazione e dei suoi scopi, anche come editore di pubblicazioni inerenti la propria attività e tutto quanto è collegato allo sport della vela.

9. L’ANS riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona, adotta le disposizioni emanate per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha una durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
 Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato con l’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da qualsiasi illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
 La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
 Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
 La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
 Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
 I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.
 La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.
6. L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.
 L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Articolo 5 – Diritti e Doveri dei Soci

1. L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
2. I soci hanno diritto a:
 - Partecipare alla vita associativa;
 - Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
 - Candidarsi alle cariche elettive previste dalla statuto al raggiungimento della maggiore età;
 - Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione.

 Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

 In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la podestà genitoriale.
 Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
 I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

 I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

1. Recesso:
 Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
 Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.
 Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.
2. Esclusione:
 L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
 Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
 L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea ~~generale~~ dei soci
- Il Presidente dell'associazione
- Il Consiglio direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Controllori amministrativi
- Collegio dei Probiviri

Articolo 8 - Convocazione e Funzionamento dell'assemblea.

1. L'Assemblea ~~Generale~~ dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
 All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.
 All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
 Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea dei Soci deve essere in ogni caso convocata quando

 a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40 per cento dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
 b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

 In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
 L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purchè nel medesimo comune.
 L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.
 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorno prima della data fissata per l'assemblea.

 I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
 Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 codice civile.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario, e, se nominati, dai due scrutatori.
 Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Copia dello stesso deve esser messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o comunque con qualsiasi mezzo idoneo a darne informazione ai soci.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e preventivo.
3. L'assemblea ordinaria:
 - Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
 - Elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;
 - Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
 - Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
 - Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
 - Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che la straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno il 40 per cento degli aventi diritto di voto, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, dopo almeno due anni di appartenenza all'ANS, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima, che non ricoprano ruoli operativi remunerati dall'associazione sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
8. Il Consiglio ha le più ampie funzioni esecutive e può delegare alcuni poteri a Consiglieri e Commissari scelti tra Consiglieri e Soci.
9. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Le riunioni del

Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Decadenza degli organi associativi ~~Dimissioni~~

1. I titolari degli organi associativi decadono:
 - per dimissioni;
 - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.
4. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, in mancanza il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
5. il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Il Presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il Rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica -finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 23 - Sezioni

L' assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto, lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico - Controllori amministrativi

1. Può essere nominato un Collegio dei Revisori che sarà composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.
 I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. In alternativa, può essere nominato un Revisore Unico, eletto dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto, scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. L’associazione può altresi nominare, in alternativa a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, un Collegio di Controllori Amministrativi, composto da tre membri, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto e scelti tra soggetti soci aventi diritto di voto, senza obbligo di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

Articolo 26 - Collegio dei Probiviri

Vengono nominati dall’assemblea in numero di tre.
Decidono i provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi e radiazione) da adottare verso i soci i quali potranno impugnarli dinnanzi all’assemblea.

Articolo 27 - Qualifiche onorifiche

1. Gli associati dalla fondazione hanno la qualifica aggiunta di “Fondatori”
2. I soci che vantano una partecipazione alle Olimpiadi, abbiano ottenuto un podio a un campionato del Mondo o, un primo ai campionati Intercontinentali o un primo ai campionati Nazionali di Classi Olimpiche abbiano acquisito varie e particolari benemerenze sportive nella vela italiana o abbiano partecipato quali dirigenti con notevole imnpegno in campo internazionale e/o nazionale, onorando il nome dell’Associazione possono, su deliberazione dell’assemblea ottenere la qualifica di “socio benemerito al merito sportivo”.
3. L’assemblea Ordinaria può nominare un “presidente onorario”.

Art. 28 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali della Federazione Italiana Velai, cui l’associaiozne risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 29 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 31 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L’arbitrato avrà sede presso la sede dell’associazione stessa ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione.

Art. 32 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
2. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 9 giugno 2024.

Firmato

Il Presidente ……..

Il Consiglio Direttivo

…… ……..

…… ……

---------- ……